

**23-7-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE UMBRIA - Parti I, II (serie generale)
N. 34 1741
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE**

Calendario venatorio stagione 2008/2009.

*(Approvato con deliberazione della Giunta regionale
7 luglio 2008, n. 840).*

A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.

1) *il 1° e 7 settembre 2008 esclusivamente da
appostamento*

*alle seguenti specie: tortora - colombaccio -
cornacchia grigia - ghiandaia - gazza - merlo -
germano*

reale - marzaiola - alzavola;

2) *dal 21 settembre al 31 dicembre 2008 alle seguenti
specie: tortora - merlo - allodola - quaglia - starna -
pernìce rossa - fagiano - coniglio selvatico - silvilago;*

3) *dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 alle
seguenti specie: germano reale - marzaiola - alzavola
- cornacchia grigia - ghiandaia - gazza - beccaccia -
beccaccino - canapiglia - cesena - codone -
colombaccio*

- fischione - folaga - frullino - gallinella d'acqua

- mestolone - moretta - moriglione - pavoncella -

porciglione - tordo bottaccio - tordo sassello - volpe;

4) *dal 21 settembre al 14 dicembre 2008 alla specie:
lepre;*

5) *dal 2 ottobre al 31 dicembre 2008 alla specie
cinghiale;*

*in questo periodo la caccia al cinghiale in
battuta ed in forma individuale è consentita: nel mese
di ottobre esclusivamente nei giorni di giovedì e
domenica; nel restante periodo, dal 1° novembre al
31*

*dicembre 2008, nei giorni di giovedì, sabato e
domenica;*

*le Amministrazioni provinciali possono limitare
ulteriormente i giorni della settimana in cui è
consentita*

*la caccia al cinghiale in battuta, in relazione
all'attività di controllo della specie effettuata
direttamente*

ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 14/94;

6) *Le Amministrazioni provinciali possono
autorizzare,*

con le modalità previste dal regolamento regionale

*27 luglio 1999, n. 23, la caccia di selezione alle
specie daino - capriolo - cervo e muflone, in zone
determinate, con sufficiente consistenza, dal 2 agosto
al 29 ottobre 2008 e dal 1 gennaio al 28 febbraio
2009,*

*in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di
età delle specie considerate; il prelievo è consentito
dal 1 ottobre al 29 ottobre esclusivamente il lunedì,
mercoledì e sabato, negli altri periodi per cinque
giorni alla settimana, fermo restando il silenzio
venatorio*

*nei giorni martedì e venerdì; il prelievo può
avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve.*

7) *nelle aziende faunistiche venatorie il prelievo delle
specie consentite, ad eccezione degli ungulati i cui
periodi sono indicati ai precedenti punti 5) e 6),
effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo
autorizzati dalle Amministrazioni provinciali, inizia
il 21 settembre 2008 e termina il 31 dicembre 2008,
con esclusione delle specie fagiano, volpe, germano
reale, colombaccio che possono essere prelevate fino
al 31 gennaio 2009. Nelle aziende agri turistico
venatorie*

*il prelievo delle specie consentite ha inizio il
1° settembre 2008 e finisce il 31 gennaio 2009.*

B) DIVIETI.

1) *È vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti
durante l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere
recuperati prima dello spostamento dal luogo di
caccia;*

2) *È vietata la preparazione degli appostamenti
temporanei mediante taglio di piante da frutto o
comunque di interesse economico, o con l'impiego di
parti di piante appartenenti alla flora spontanea
protetta;*

3) *Il giorno 4 ottobre 2008 è vietato l'esercizio
venatorio*

in tutto il comune di Assisi.

4) *La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree
boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1
dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in
materia di incendi boschivi. I comuni provvedono al
censimento e alla redazione degli elenchi e delle
relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse
da incendi negli ultimi cinque anni.*

5) *Nel territorio destinato alla caccia programmata,
nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31
gennaio 2009 la caccia alla selvaggina migratoria è*

consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l'ausilio del cane. Nello stesso periodo la caccia alla beccaccia ed agli acquatici

(di cui al punto 3 della lett. A), in forma vagante, con o senza l'ausilio del cane, è consentita all'interno di superfici boscate ed in prossimità dei corpi idrici. L'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC.

C) GIORNI DI CACCIA.

A partire dal *21 settembre 2008* e per l'intera stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì.

Nel periodo compreso tra il *1° ottobre ed il 30 novembre*

2008 la caccia d'appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita per 2 ulteriori giornate alla settimana con esclusione del martedì e del venerdì; in questo periodo il cacciatore deve annotare sul tesserino le 2 ulteriori giornate barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg aggiuntive (1 ott.-30 nov.), ferma restando, per la caccia vagante, la limitazione a tre giornate settimanali.

D) GIORNATA VENATORIA.

L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:

- il 1° ed il 7 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
- dal 21 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
- dal 16 ottobre al 25 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
- dal 26 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle

ore 17,15;

- dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30.

Fanno eccezione:

la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;

1742 23-7-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Parti I, II (serie generale) N. 34

la caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

E) CARNIERE.

Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:

1. fagiano - starna - pernice rossa - lepre comune - coniglio selvatico: due capi complessivamente di cui una sola lepre e una sola starna;
2. quaglia e tortora: 10 capi complessivamente;
3. tordo - merlo - cesena e allodola: 20 capi complessivamente;
4. alzavola - canapiglia - codone - fischione - germano reale - marzaiola - mestolone - moretta- moriglione - folaga - gallinella d'acqua - porciglione - beccaccino - frullino - pavoncella: 10 capi complessivamente;
5. colombaccio: 10 capi;
6. beccaccia: 3 capi.

Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.

F) APPOSTAMENTI.

Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:

1. Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai confini dei seguenti ambiti territoriali:
 - oasi di protezione;
 - zone di ripopolamento e cattura;
 - centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

Un appostamento fisso non può essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso.

Un appostamento fisso al colombaccio non può

essere installato ad una distanza inferiore a mt. 500 da un altro appostamento fisso al colombaccio. Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche

di più di un capanno purché si trovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno principale. La distanza tra due appostamenti al colombaccio si misura dal capanno principale.

2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt. 200 da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dai centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo.

3. Negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: lepore, fagiano, starna, pernice rossa, beccaccia e beccaccino.

4. In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al colombaccio ed agli acquatici, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.

5. Negli appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10 unità di cattura e 10 unità di allevamento. È vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.

6. Il cacciatore al termine dell'attività venatoria ha l'obbligo di rimuovere i residui derivati dall'esercizio venatorio e, nei terreni coltivabili, ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati per la costruzione dell'appostamento.

7. È proibita la caccia in botte.

8. Nei giorni 1 e 7 settembre l'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di quindici ore dall'orario

di caccia di cui al punto D.

9. È assolutamente vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.

G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI E

NELLE ZONE A PROTEZIONE SPECIALE.

È vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 1.000 dai valichi montani indicati nell'elenco in calce al presente calendario venatorio.

Nelle Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti all'interno di ambiti protetti:

— è vietata l'attività venatoria nei giorni 1 e 7 settembre;

— è vietata l'attività di addestramento cani;

— nel mese di gennaio è consentita l'attività venatoria

in forma vagante, ad eccezione della caccia agli ungulati, solamente nei giorni di giovedì e domenica;

— nel mese di gennaio è consentita l'attività venatoria

da appostamento fisso per due giornate alla settimana a scelta tra giovedì, sabato e domenica;

— nelle zone umide naturali e artificiali (compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini è vietato l'uso dei pallini di piombo;

— l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie moretta (*Aythya fuligula*).

H) TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, la giornata prescelta al momento dell'inizio dell'attività venatoria

che avviene con il caricamento dell'arma, e, al termine della stessa, il numero dei capi abbattuti; i capi appartenenti alle specie di cui al punto I della stessa lettera E) devono essere annotati subito dopo l'abbattimento.

Il tesserino deve essere riconsegnato, entro il 31 marzo.

Per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria si deve conservare ed esibire la ricevuta timbrata dalla Provincia o dall'associazione

che ne attesta l'avvenuta riconsegna.

I) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito dal 17 al 30 agosto 2008 e dall'8 al 17 settembre 23-7-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Parti I, II (serie generale) N.

34 1743

2008, dall'alba al tramonto, escluso il martedì e il

venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale aperto all'uso venatorio, ai cacciatori iscritti ad un A.T.C. umbro, con l'eccezione dei terreni in attualità di coltivazione; le Amministrazioni provinciali

per esigenze di coordinamento con le province confinanti, possono apportare modifiche al periodo stabilito per l'addestramento dei cani.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a non meno di mt. 500 dalle Aziende faunisticovenatorie.

L) CONTROLLO DELLE SPECIE.

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari,

le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i periodi di caccia a determinate specie.

M) RESIDENZA VENATORIA.

1. Possono esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell'Umbria i cacciatori non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati stabiliti protocolli d'intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.

I Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a cento unità per ciascuna regione di provenienza, indipendentemente dalla formalizzazione di accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.

2. I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori che hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dall'Umbria possono esercitare l'attività venatoria

a partire dalla terza domenica di settembre.

3. La caccia alla sola selvaggina migratoria, per

un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni che hanno aderito al sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno

stipulato specifici accordi con la Regione Umbria, in applicazione dell'art. 11 del regolamento regionale n. 19/95, a partire dal 1 ottobre.

4. La Regione, le Province e i Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia possono stabilire, nell'ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori, accordi di reciprocità che prevedano la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al precedente punto 2).

5. Le Province possono per i soli cacciatori non residenti anagraficamente in Umbria, apportare modifiche ai periodi stabiliti per le specie cacciabili per esigenze di coordinamento con le altre Province.

N) PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE.

È vietata l'attività venatoria nel territorio dei Parchi naturali e delle aree naturali protette, così come individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini,

così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dell'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, all'interno delle aree contigue del parco del Monte Cucco e del parco fluviale del Tevere così come delimitate dalla L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia coloro che hanno la residenza venatoria nell'ATC

dove ricade l'area.

Per quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche.

ELENCO VALICHI MONTANI

Provincia di Perugia: Villa Corgna e Ranchicchi - Comune di Lisciano Niccone dalla località Belvedere a quota mt. 702 alla località Poggio Castelluccio a quota mt. 741.

Provincia di Terni: Piano Pelsoni - Comuni di Guardea

e Avigliano Umbro, dalla località Monte Pianicel Grande a quota mt. 895 a M. Castellari a quota mt. 836.